



Corte Sportiva d'Appello

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 31 maggio 2017, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	componente
Avv. Cesare Persichelli	componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo del 12/05/2017, pervenuto in data 16/05/2017, prot. n. 127, della VII Rugby Torino ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Nicola Augello, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Piemontese, nella riunione del 10/5/017, comunicato GST n. 33, pubblicata in data 12/05/2017, con cui il giocatore e tesserato della stessa ASD, sig. Kevin Aldo Carosso, in relazione alla gara del raggruppamento 02 in data 06/05/2017, VII Torino Rugby ASD v Rivoli Rugby ASD, dei concentramenti categoria propaganda Under 14, è stato sanzionato con tre mesi di squalifica, dall'8/05/2017 al 07/10/2017 compresi, per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia

FATTO

L'impugnata sanzione è stata inflitta dal Giudice Sportivo sulla base del referto arbitrale che così testualmente recita: *“Stavo correndo per seguire l'azione, ma sentendo più insulti alle mie spalle mi sono girato. Ho visto il giocatore del Settimo n. 12 colpire un avversario con un calcio. Avendo già anticipato che non avrei sopportato eventi del genere, l'ho espulso. Non sono riuscito a capire se il giocatore del Rivoli l'avesse provocato, ma probabile sia stata una reazione ad un gesto dell'avversario”.*

Il tempestivo reclamo, sopra individuato, con il quale la detta sanzione è stata gravata, eccepisce che giammai il tesserato Carosso avrebbe scalcato un avversario e che la relazione dell'arbitro



Corte Sportiva d'Appello

sarebbe frutto di un'errata percezione di quest'ultimo: a riprova di queste deduzioni l'Associazione VII Torino Rugby produce due video della gara, di cui uno rallentato, concernenti la vicenda di gioco relativa all'espulsione.

Preliminarmente, la Corte, riunitasi in seduta il 31/05/2017 in assenza della reclamante, ritiene che la registrazione televisiva esibita – oltretutto parziale e di non sicura provenienza - non possa venir visionata alla luce delle disposizioni dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, disciplinante la materia con individuazione delle tassative ipotesi in cui tale prova può venir utilizzata dagli Organi di Giustizia della F.I.R..

I casi in cui questi ultimi hanno facoltà di deliberare in base alla prova in discorso, rigorosamente elencati nella disposizione in richiamo, non possono venir estensivamente interpretati; pertanto, appare superfluo deliberare se la produzione di riprese televisive sia consentita o meno alla parte privata in mancanza di un espresso divieto regolamentare: ad avviso del Giudicante la facoltà di pronunciare esaminando le dette riprese va limitata ai casi indicati dal Regolamento, insuscettibili di deroga.

La fattispecie, pertanto, letteralmente codificata come divieto di "utilizzazione", più correttamente sotto il profilo processuale appare integrare ipotesi di inammissibilità della prova della quale l'odierna reclamante intenderebbe far uso in giudizio.

La denunciata non corrispondenza della refertazione arbitrale con l'effettivo svolgimento del fatto oggetto di sanzione, va tuttavia esaminata sotto altro profilo, in considerazione dei dubbi che la stessa refertazione propone.

Come inizialmente precisato, la testuale espressione dell'arbitro presuppone una "probabile" provocazione nei confronti dell'atleta sanzionato, tale risultanza ha indotto la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, all'audizione del direttore di gara, sig. Ferdinand Dragos Ilucas, il quale, con lealtà significativamente apprezzabile, ha riferito di aver



Corte Sportiva d'Appello

inesattamente refertato in quanto, ricostruendo più esattamente l'episodio, ritiene di escludere che il giocatore sanzionato abbia inferto un calcio all'avversario, essendosi limitato ad un intervento irregolare, consistito in un gesto volontario volto ad interrompere la corsa di un giocatore avversario che stava correndo senza palla, il quale finiva con il cadere a terra.

Sulla base di questa ammissione - che, ripetesi, non può mancare di venir apprezzata - l'inflitta sanzione deve venir revocata provvedendosi ad infliggere quella corrispondente alla qualità della condotta effettivamente tenuta dal giocatore sanzionato.

Di conseguenza, alla luce delle correzioni apportate dall'arbitro della gara al suo rapporto, tale condotta va ricondotta sotto la previsione dell'art. 27/1, lettera t), avendo il Carosso attinto un avversario senza il pallone.

Alla luce di queste considerazioni appare equo infliggere al sig. Kevin Aldo Carosso la sanzione di tre settimane di squalifica a far data dall'08 maggio 2017.

P.Q.M.

- visti gli artt. 14, 40, 41, 61, 27/1 lett. o) e lett. t.), Regolamento di Giustizia:
- accoglie il reclamo così come proposto;
- annulla la decisione del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Piemontese impugnata e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al giocatore sig. Kevin Aldo Carosso a tre settimane di squalificate dall'8/05/2017 al 28/05/2017 compresi;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, lì 31 maggio – 8 giugno 2017

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali